



PROFESSIONISTI D'IMPRESA
RETE DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

VADEMECUM

Indice

Regolamento	p. 2
Codice Etico.....	p. 5
Accordo Partenariato.....	p.7
Accordo Linked	p.18

REGOLAMENTO

ART. 1 – PREMESSA

La filosofia di Professionisti d'Impresa si basa sulla realizzazione di un Network che opera con l'Imprenditore per condividere conoscenze, clientela e sviluppo industriale e commerciale. Attraverso il presente regolamento di compliance si identificano i diritti e i doveri dei partecipanti.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Al fine di comprendere meglio il Regolamento si forniscono alcune definizioni specifiche:

Network = forum/piattaforma nella quale sono riportate anche le attività dei partecipanti;

Soci fondatori = società fondatrici del progetto

Categoria dei partecipanti = Partner - Linked;

Partner = prestatore di servizio (ditta individuale, società, associazione professionale) che aderisce al Network per fornire la propria professionalità e per utilizzare la gamma dei servizi degli altri Partner per i propri clienti;

Linked= persona fisica e/o giuridica che promuove e collabora con il Network per mettere in relazione le proprie conoscenze e/o potenziali con lo stesso.

ART.3 – AUTONOMIA

3.1) Autonomia Gestionale

La Società e/o la persona fisica che ha sottoscritto l'accordo ha piena autonomia nella gestione ed erogazione della prestazione. Il riconoscimento dei compensi a favore del Partner e del Linked sono regolati dall'accordo sottoscritto;

3.2) Competenza territoriale

Nel rispetto del principio di mobilità di stabilimento, entrambe le figure professionali (Partner e Linked) operano sul territorio nazionale attraverso la propria organizzazione territoriale.

ART. 4 – TITOLARITA'

4.1) La prestazione eseguita sul Cliente segnalato dal Partner, per interventi che non rientrano nella propria attività ha valore di prestazione una tantum, e, di conseguenza, quest'ultimo assume la veste di Linked. Ogni altro intervento sullo stesso cliente, anche se eseguito da altro Partner deve essere accreditato al Partner che lo ha segnalato in quanto ad esso spetta sempre il compenso cui è riferimento l'allegato al contratto.

4.2) È vietato il contatto diretto con il cliente affidato dal Network, salvo autorizzazione scritta rilasciata da quest'ultimo;

4.3) Il mancato rispetto delle condizioni 4.1 e 4.2 comporta a carico del Partner inadempiente la penale del compenso percepito riferito alla prestazione eseguita, moltiplicato per tre volte.

ART.5 – PARTECIPAZIONE AL NETWORK

5.1) Il richiedente, per partecipare al Network, deve inoltrare domanda d'ingresso attraverso apposito modulo (Partner/Linked) presente sul sito: www.professionistidimpresa.com nella sezione "Come aderire".

In caso di valutazione positiva effettuata dal Network, saranno inviati all'aderente:

a) la copia della delibera di ammissione;

b) l'accordo da sottoscrivere;

c) le credenziali utili all'accesso nell'area riservata del sito web;

5.2) La richiesta di partecipazione al Network deve necessariamente contenere la propria attività e l'area di competenza;

5.3) L'ingresso e la permanenza all'interno del Network sono subordinati al rispetto delle regole di compliance e all'osservanza del Codice Etico redatto e promosso da Professionisti d'Impresa. L'inosservanza degli stessi comporta l'esclusione dal Network;

5.4) L'adesione al Network comporta la spesa una tantum determinata dai Soci fondatori e riportata nell'accordo stipulato con il Partner prima della firma.

ART.6 – MARCHIO

6.1) Professionisti d'Impresa è un marchio registrato a nome di “Syntesi Consulting Firm” (Registrazione presso C.C.I.A.A. di Potenza – n° 302016000023315 in data 07/03/2016). È vietato l'utilizzo dello stesso senza autorizzazione o fuori dai limiti della stessa autorizzazione;

6.2) È data la facoltà al Partner di utilizzare il marchio esclusivamente per le specifiche attività svolte in esecuzione di incarichi affidati dal Network e solo per il periodo corrispondente alla durata dell'accordo. L'autorizzazione all'utilizzo del marchio per il Linked è concessa solo a fini commerciali;

6.3) Il rilascio del marchio, su richiesta del Partner, avviene all'atto della stipula dell'accordo di partenariato attraverso file vettoriale che può essere riprodotto su documenti, su biglietti da visita e su targhe.

ART.7- OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Oltre agli obblighi e diritti derivanti dalla sottoscrizione dello specifico contratto tra Partner e Network e/o Linked e Network, agli aderenti è fatto impegno di:

- a) partecipare agli incontri organizzati dal Network;
- b) utilizzare l'email del Network così composta: iniziale della Partner/Linked@professionisti d'impresa.com;
- c) promuovere presso i propri clienti la partecipazione al Network e le attività svolte dagli altri Partner;
- d) utilizzare il Network per relazionare sulle caratteristiche dell'attività attraverso articoli che il Network pubblicherà nella sezione “blog” del sito Professionisti d'Impresa per relazionare con l'esterno.

ART.8- STRUTTURA DEL NETWORK

Il Network svolge la propria attività attraverso la società consortile a responsabilità limitata “SYNTESI CONSULTING FIRM S.r.l.” iscritta al R.E.A. al n° 170347, costituita da:

- Omnia Fiduciaria S.r.l. Società fiduciaria e organizzazione aziendale – Iscritta al REA al n° PZ 67291 - Autorizzata già dal Ministero Industria e Commercio da gennaio 1996;
- Reverso S.r.l. Società di Revisione e certificazione bilanci – Iscritta al REA al n° PZ 116387. Ai sensi del D.Lgs. 27/01/1992, è iscritta presso il Ministero della Giustizia dal 5/06/2003 al n° 129218;
- Work and Service S.r.l. - Società di mediazione creditizia – Iscritta al REA al n° PZ 69659. Iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi presso la Banca d'Italia dal 17/12/2009 al n° 132344;

8.2) Syntesi Consulting Firm, nella qualità di titolare del Network “Professionisti d'Impresa”, ha i seguenti compiti:

- sviluppare le attività di tutti i Partner attraverso operazione di marketing;
- promuovere la conoscenza delle aree d'intervento del Network attraverso eventi specifici;
- informare i Partner sulle novità legislative, con particolare riferimento alle attività dei singoli partecipanti attraverso inserzioni sul portale “professionistidimpresa.com”;
- aumentare i contatti con potenziali clienti;
- organizzare incontri finalizzati alla presentazione, conoscenza e l'intensificazione delle relazioni tra i Partner.

ART. 9 – AREE D'INTERVENTO

9.1) Ogni Partner può partecipare al Network con più attività se responsabilmente ritiene di esercitarle con la stessa competenza e professionalità;

9.2) L'appartenenza al Network come Partner non esclude la possibilità di essere anche un Linked;

9.3) L'appartenenza al Network come Linked esclude la facoltà di essere anche un Partner della rete;

9.4) Sono ammessi al Network più Linked senza limiti territoriali.

ART. 10 – INCONTRI

Ciascun Partner, con il supporto della struttura informativa del Network, potrà organizzare dei meeting su tematiche che interessano la propria azienda e per conoscere meglio le attività degli altri Partner.

CODICE ETICO

Professionisti d'Impresa è un Network nel quale partecipano Società di servizi specializzati che operano sul territorio nazionale, che si interfacciano con le Imprese per fornire servizi e consulenza.

Il presente Codice Etico contiene principi e norme di comportamento adottati da ciascun partecipante al Network, nei confronti dello stesso, tra gli stessi Partner e nei confronti dei Clienti finali.

Il Codice Etico è stato adottato dai soci fondatori allo scopo di definire i principi di condotta dei Partner e dei Linked, nonché gli impegni e le responsabilità di ciascuno.

Il Codice Etico costituisce, quindi, l'insieme delle norme che regolano l'azione di tutti i partecipanti al Network, garantendo la trasmissione, anche all'esterno dello stesso, di un messaggio di etica, correttezza, rispetto e lealtà.

L'impegno al rispetto dei valori in esso rappresentati è ritenuto un aspetto di fondamentale importanza per il mantenimento dei rapporti d'affari oltre che una tutela dei diritti e degli interessi fondamentali dei partecipanti al Network.

1. PRINCIPI GENERALI

1. 1) È fatto obbligo a tutti i Partner, i Linked e allo stesso Network, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nella Repubblica Italiana e delle norme dell'Unione Europea nonché dei territori, Paesi e Stati esteri nel cui ambito la società si trova ad operare.

1. 2) Sono destinatari del presente Codice Etico:

- Partner;
- Linked;
- Collaboratori del Network.

1. 3) Il Network Professionisti d'Impresa invita i Partner, i Linked e tutti i collaboratori, nello svolgimento delle proprie attività, ad adottare comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a consolidare la fiducia nei confronti dei Clienti.

In particolare, ciascuno deve:

- operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra di loro, con il Network, con le società concorrenti, con i Clienti e, in genere, con i terzi, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati;
- evitare conflitti di interesse con il Network medesimo e, comunque, comportamenti che possano essere fonte di pubblicità negativa. I partecipanti al Network non possono in alcun modo utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività e/o divulgare indebitamente informazioni riservate. È comunque fatto espresso divieto di utilizzare o comunicare a terzi estranei al Network informazioni interne e riservate.

2. REGOLE DI CONDOTTA

2.1) Il presente Codice Etico stabilisce le norme di condotta per i principali casi previsti. Nel caso di inosservanza dei principi e in relazione alla contingenza specifica, il Network si riserva di valutare ogni singolo caso e deliberare l'esclusione dal Network.

2.2) L'inosservanza dei principi contemplati nel Codice Etico comporta l'esclusione dal Network del soggetto aderente, sia esso Linked, Partner e/o collaboratore.

3. ADERENTI AL NETWORK

3.1) Ciascun partecipante è tenuto a osservare i principi etici e deontologici della propria attività. L'osservanza di tali principi costituisce la base per la costruzione di una relazione con il Cliente, trasparente e basata sulla buona fede;

3.2) Il Partner/Linked dovrà portare a conoscenza dei propri Clienti l'esistenza del Network, al fine di promuovere i servizi erogati dagli altri Partner.

3.3) Il Partner/Linked con la sottoscrizione è tenuto al completo rispetto delle norme comportamentali previste nell'accordo.

- 3.4) L'erogazione di prestazioni diverse da quelle commissionate e/o segnalate dal Network, fatte allo stesso Cliente, devono essere accreditate al Partner e/o al Linked che ha fatto la prima segnalazione. Come previsto nell'accordo, l'inosservanza comporta la comminazione di sanzioni indicate nell'accordo;
- 3.5) Il Partner, per l'espletamento dell'attività riportata nell'accordo di partenariato, è scelto per competenza;
- 3.6) Il Partner non può erogare la propria prestazione professionale, riferita ai servizi assegnati dal Network, sul Cliente di un altro Partner, pena le sanzioni indicate nell'accordo. Il presente divieto è valido anche in caso di prestazioni eseguite senza remunerazione.
- 3.7) Il Partner definisce, per gli incarichi ad esso assegnati, il piano di lavoro ed il compenso. Esso comunicherà tali informazioni al Network attraverso l'invio della copia dell'ordine sottoscritto dal Cliente, per attribuire il fee al Linked o al Partner segnalatore le relative competenze;
- 3.8) Il Partner informa tempestivamente il Cliente ed il Network circa il sopravvenire di eventi imprevisti che impediscono l'erogazione del servizio o l'aggravio dei costi. Esso non tratta arbitrariamente in modo diseguale i propri Clienti e quelli del Network; non trascura un Cliente del Network con il quale ha sottoscritto l'impegno, senza fornire il servizio cui è riferimento il mandato;
- 3.9) Ogni Partner/Linked esercita la propria attività in piena autonomia, assumendo nei confronti del Committente le responsabilità che sono di propria competenza, nel rispetto delle norme e principi sanciti dalla propria etica professionale e nel pieno rispetto del presente Codice etico;
- 3.10) Il Partner/Linked dichiara di conoscere, condividere ed accettare, con la sottoscrizione dell'accordo il presente Codice Etico ed il Regolamento.

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEL NETWORK PROFESSIONISTI D'IMPRESA

TRA

1. Syntesi Consulting Firm – Società Consortile R.L., sede legale: Macerata – Via Dei Velini 142; REA: MC170347; P.IVA/C.F: 01656050430; sede operativa: Potenza, Corso Umberto 1°, 47; attività prevalente: creazione di centri per la gestione di sistema elettronico e telematico di banche dati- di promozione- di sistemi integrati e centralizzati a favore dei Consorziati e delle Società di servizi terze, che si interfacciano con le Imprese attraverso il Network **“Professionisti d’Impresa”**

E

2. Società: Sede legale:
Sede operativa: Via..... N°REA:
C.F /P.IVA:email:
Attività prevalente:.....

1. PREMESSO CHE

- Syntesi Consulting Firm ha realizzato il Network **“Professionisti d’Impresa”** attraverso il quale esplica l’attività di connettere, su scala nazionale, Società di servizi e Professionisti, che si interfacciano con le Imprese quali Clienti finali;
- la Società di servizi che stipula il presente accordo, assume la forma giuridica di Partner di Syntesi Consulting Firm;
- la prestazione di servizio per la quale il Partner sottoscrive il presente accordo per accettazione, è eseguita nei confronti del Cliente a nome proprio attraverso il Network di Syntesi Consulting Firm o per mandato conferitogli da quest’ultimo;
- nel caso in cui il Partner è esso stesso rappresentante di una Società di servizi per effetto di un mandato assicurativo di concessione o altro, Syntesi Consulting Firm assume la figura di intermediario del Partner;
- il Partner, oltre ad esercitare l’attività propria, assume all’interno del Network la figura del Linked in quanto si pone anch’esso come intermediario del rapporto tra il proprio cliente e/o il terzo nei confronti di Syntesi Consulting Firm.

1.1 Tanto premesso

- ciascuna definita "Parte" e congiuntamente "Parti", sottoscrivono per accettazione il presente accordo;
- l'accordo è costituito dal presente documento contrattuale e dai documenti elencati di seguito ivi allegati e incorporati.

2. PRESTAZIONE

2.1 La prestazione può essere eseguita:

a) dal Partner in nome proprio e per il tramite del Network di Syntesi Consulting Firm;

b) da Syntesi Consulting Firm a mezzo del Partner;

2.2 Nel caso a) il Partner si costituisce titolare del contratto stipulato con il Cliente finale segnalato da Syntesi Consulting Firm a mezzo della piattaforma www.professionistidimpresa.com;

2.3 Nel caso b) il Partner, esegue la prestazione in nome proprio e per conto di Syntesi Consulting Firm, che assume la veste di Cliente;

2.4 Durante il periodo di validità dell'accordo, la Società di servizi che sottoscrive il presente accordo, non potrà:

- partecipare ad altro Network per le medesime prestazioni;

- includere informazioni o materiale ricevuti dal Network né sul proprio sito web né su quello di terzi, senza previo consenso scritto di Syntesi Consulting Firm;
- autorizzare in altro modo qualsiasi soggetto terzo a utilizzare la piattaforma www.professionistidimpresa.com per rendere servizi a terzi.

Niente di quanto previsto nelle clausole precedenti potrà essere inteso in modo tale da impedire al Partner di concludere transazioni tramite il proprio sito web.

3. SERVIZI

3.1 Con il presente Accordo, Syntesi Consulting Firm compirà ogni ragionevole sforzo per fornire i Servizi come di seguito specificato:

- a) mettere a disposizione sul sito, a propria insindacabile discrezione e sempre che il Partner fornisca le informazioni e l'assistenza, gli aggiornamenti dei servizi per i quali è Partner;
- b) includere e offrire sul sito, a propria insindacabile discrezione, i servizi forniti dai Partner ai determinati Clienti finali;
- c) elaborare gli ordini ricevuti da parte degli altri Partner e le relative informazioni necessarie per l'evasione della richiesta del Cliente;
- d) comunicare con i Clienti e fornire informazioni sul processo riferito alle prestazioni;
- e) a negoziare tariffe competitive finalizzate allo sviluppo dell'attività in capo a ciascun Partner;
- f) fornire informazioni tramite telefono alle parti interessate in merito all'evasione degli incarichi conferiti online e effettuare visite presso la sede del Cliente a sua discrezione.

3.2 Obblighi delle parti

- Se la prestazione è contrattualizzata dal Cliente finale con Syntesi Consulting Firm, assume l'impegno del pagamento nei confronti di Syntesi Consulting Firm;
- Il Partner, quale esecutore del mandato ricevuto dal Committente, dovrà consentire a Syntesi Consulting Firm di:
 - a) verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia civile e fiscale che si sono creati, tra cui l'emissione della bozza di parcella e/o fattura proforma;
 - b) fornire informazioni utili ed importanti per una attenta operazione di marketing;
 - c) fornire informazioni complete e accurate sulle prestazioni di servizi eseguite e/o da eseguire anche in base agli stati d'avanzamento delle prestazioni.

3.3 Prestazioni

I Partners riconoscono e concordano che:

- Syntesi Consulting Firm fornisce un forum per mettere in contatto la Società di servizi con l'Imprenditore online;
- Syntesi Consulting Firm provvede ad organizzare incontri convegnistici con spese a carico dei Partners che vi partecipano;
- Syntesi Consulting Firm fornisce assistenza e consulenza per consentire ai Partners di conseguire al meglio la prestazione;
- i Partner dovranno partecipare agli incontri organizzati da Syntesi Consulting Firm per conoscersi e meglio amalgamare il rapporto tra di loro;
- al fine di offrire un servizio omogeneo ai Clienti e aumentare la fiducia degli stessi, tutte le prestazioni fatte ai Clienti, effettuate tramite il sito, sono perfezionate subordinatamente alla sottoscrizione delle parti contraenti del contratto contenente le seguenti clausole: prestazioni da eseguire; tempi di esecuzione; compenso da percepire; modalità di pagamento, clausola penale e di garanzia a carico delle parti contraenti; clausola multi step di mediazione civile;
- il Partner adempie a tutti i propri obblighi previsti nei termini e condizioni del Cliente e provvede ad espletare i compiti ragionevolmente richiesti dal Cliente per assicurare tale ottemperanza;

- qualora non sia possibile eseguire la prestazione conferita, il Partner deve comunicare tale difficoltà con immediatezza e comunque entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione.

3.4 Attività pubblicitaria, promozioni speciali e incentivazione

- Syntesi Consulting Firm può, di volta in volta, svolgere attività pubblicitarie e di marketing sul sito www.professionistidimpresa.com in generale e/o alle prestazioni dei Partner attraverso motori di ricerca, pubbliche relazioni online e offline, pubblicità online, campagne con invio di newsletter, programmi promozionali per i Partner;
- il Partner provvede a cooperare con Syntesi Consulting Firm per quanto concerne qualsiasi attività pubblicitaria e fornire le informazioni relative;
- **il Partner deve offrire visibilità appropriata circa la partecipazione al Network www.professionistidimpresa.com sui propri canali social e attraverso la propria organizzazione vendita, come strumento nuovo per meglio soddisfare le esigenze del cliente a 360°.**

3.5 Promozioni speciali

- Syntesi Consulting Firm decide, a propria insindacabile discrezione, in merito all'organizzazione e all'ambito di intervento relativo a qualsiasi promozione speciale. Al Partner sarà sottoposto il preventivo di spesa che se accettato dovrà contribuire a coprire il 75% dei costi delle campagne relative;
- il Partner provvede a cooperare con Syntesi Consulting Firm per quanto concerne qualsiasi promozione speciale e fornisce le informazioni e l'assistenza che Syntesi Consulting Firm potrebbe ragionevolmente richiedere.

4. OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1 Syntesi Consulting Firm emette il documento fiscale al Cliente se la prestazione è dallo stesso contrattualizzata ed eseguita dal Partner. Quest'ultimo emette la fattura pari al compenso incassato da Syntesi Consulting Firm, al netto delle competenze riportate al punto 6 del presente accordo. Se il contratto riferito alla prestazione è stipulato dal Partner, il documento fiscale è emesso al Cliente finale da quest'ultimo e riceverà la fattura per il compenso, cui è riferimento l'art. 6 del presente accordo, da Syntesi Consulting Firm. Da ultimo, se nell'operazione interviene il Linked, Syntesi Consulting Firm ribalta allo stesso il compenso cui è riferimento il medesimo accordo;

4.2 il Partner provvede immediatamente a espletare tutti i compiti (e fornire le informazioni) ragionevolmente richiesti da Syntesi Consulting Firm per consentirgli di adempiere agli obblighi riportati nel punto precedente. **PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI**

Il Partner riconosce e concorda che, con la prestazione dei Servizi, Syntesi Consulting Firm fornisce lo strumento per connettere la Società di servizi con l'Imprenditore.

Al fine di offrire un servizio omogeneo ai Clienti e aumentare la fiducia degli stessi nei confronti del sito, la procedura da seguire deve essere omogenea e precisamente:

- il Linked comunica attraverso il Mod 1 le esigenze del Cliente;
- il Network invia al Partner copia del Mod 1 per prendere contatto con il Cliente se da questo autorizzato;
- una copia del contratto sottoscritto dal Cliente, sia esso in testa a Syntesi Consulting Firm che al Partner, deve essere inviata al Network, affinché questo pone in essere tutte le azioni utili ed indispensabili per il buon fine dell'intervento sia sul piano delle prestazioni che economico;
- Syntesi Consulting Firm, ricevuta la copia del contratto, pone in essere nell'area del sito riservata al Partner, tutte le informazioni nella quale sono riportati i termini e le condizioni del Cliente, gli stati d'avanzamento lavori e tutte le informazioni utili per meglio servirLo.

5. INCENTIVAZIONE

5.1 Incentivazione speciale

Le Parti concordano che gli incentivi speciali riguardano la prestazione del Partner in virtù del presente Accordo:

- (i) celerità della prestazione relativamente a ciascun ordine, qualora sia eseguito entro 30 giorni dal conferimento dell'ordine, sconto 2%;
- (ii) per il superamento di 5 incarichi annui conclusi a favore di altri Partner + 3%;
- (iii) per il superamento di 10 incarichi annui conclusi a favore di altri Partner 3% + 2% = 5%;
- (iv) Per il superamento di oltre 10 incarichi 3% + 2% + 3% = 8%.

6. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

6.1 Generalità

- Syntesi Consulting Firm e/o il Partner, a seconda della condizione che assume, provvede ad incassare, sulla base del contratto di prestazione, l'importo pattuito. Resta a carico di ciascuna parte l'obbligo di porre in essere tutte le azioni utili ed indispensabili per incassare le competenze dal Cliente, ponendo in essere l'azione della mediazione civile cui è riferimento l'art. 2 del presente accordo, in danno del Cliente se quest'ultimo non vi provvede entro 6 mesi dalla emissione della bozza di parcella e/o della fattura. Le spese necessarie per il recupero delle somme dovute dal cliente finale, se non recuperabili, restano a carico di chi ha sottoscritto il contratto con il Cliente;
- Syntesi Consulting Firm compirà ogni ragionevole sforzo per assicurare che vengano utilizzati tutti i sistemi di controllo e di sicurezza conformi alle norme per la gestione dei pagamenti, compresa la gestione delle transazioni e di dati sensibili tramite SSL, sistemi di implementazione di certificati digitali e qualsiasi altro sistema che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare di trovare presso l'azienda diligente, che svolge la propria attività in maniera professionale;
- ai fini del presente accordo, l'importo totale che Syntesi Consulting Firm corrisponderà alla Società di servizi o al Professionista, relativamente alle prestazioni eseguite per ciascun mese tramite il Network, sarà calcolato nel modo seguente:

+ Rapporto del Partner nei confronti del Cliente

- ♣ Syntesi Consulting Firm riconosce al Partner per la prestazione eseguita il 73,16% del compenso contrattualizzato con il Cliente;

+ Rapporto del Partner nella veste di Linked

- ♣ Per la prestazione eseguita ad un Cliente del Partner, Syntesi Consulting Firm gli riconosce il compenso del 9,84% sull'incassato dal Partner che esegue la prestazione;

+ Rapporto di Subagente

- ♣ Se Syntesi Consulting Firm assume la figura di Segnalatore, il Partner dovrà riconoscere la provvigione del 26,84%, di cui il 9,84% a favore del Linked;

+ Rapporto tra Syntesi Consulting Firm e Partner

- Se la prestazione professionale e/o il servizio, per disposizioni di legge o per metodologia professionale o per qualsiasi altra ragione, non può essere contrattualizzata da Syntesi Consulting Firm, il Partner riconosce al Network il compenso stabilito, concordato e accettato nella misura del 26,84% del compenso professionale incassato dal Partner.

6.2 Spese sostenute dai contraenti per conto del cliente

- Restano a carico del Cliente le spese sostenute per suo conto dalla Società e/o da Syntesi Consulting Firm. Tali spese seguiranno la normativa fiscale in materia e gestite da ciascun delle parti che ha eseguito la prestazione;
- Addebito dei costi sostenuti dal Partner o da Syntesi Consulting Firm fino all'1% massimo, del compenso corrisposto dal Cliente, per spese sostenute per sopralluoghi, visite particolari nella sede del Cliente o presso altra sede.

6.3 Istanza verbale o scritta indirizzata alle parti contraenti

- Qualora il Partner non contesti il calcolo dei Proventi netti comunicatogli da Syntesi Consulting Firm entro 5 giorni dalla comunicazione, il calcolo verrà considera-

to accettato e Syntesi Consulting Firm provvederà a emettere la fattura entro la fine del mese nel quale è stato effettuato l'incasso. Il versamento, a mezzo bonifico bancario, avverrà entro il giorno 10 del mese successivo;

- qualora una delle Parti contesti la fattura e/o il calcolo di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Accordo, la controversia verrà composta in conformità alla clausola di mediazione riportata al punto 2.

6.4 Differenza di prezzo

Relativamente a eventuali differenze tra il prezzo contrattualizzato e quello incassato dal cliente è regolamentata in conformità alle disposizioni della clausola su detta differenza.

6.5 Titolarità della prestazione

La prestazione effettuata sul Cliente segnalato da uno dei Partner, ha valore di prestazione una tantum. Se l'intervento non rientra nell'area di sua competenza, è comunque vietato il contatto diretto con clienti segnalati da quest'ultimo, salvo autorizzazione del Network. Spetta sempre al Partner segnalatore il compenso riportato nel mandato (Mod2), nella misura prevista dall'Accordo sottoscritto dalle parti. Il mancato rispetto delle condizioni sopra elencate comporta, a carico del Partner inadempiente, la penale pari al compenso riscosso riferito alla prestazione eseguita moltiplicato per tre volte.

6.6 Commissione Bonus

In caso di recesso di una delle parti, fatta eccezione di causa da attribuire al Network, spetta a quest'ultimo l'indennità sui compensi percepiti a mezzo del Network, dalla data d'inizio del rapporto fino alla sua cessazione, calcolata in base alle seguenti percentuali:

- Fino a € 30.000 3,00% dell'incassato
- Fino a € 60.000 2,00% dell'incassato;
- Fino a € 99.000 1,50% dell'incassato
- Oltre € 99.000 1,00% dell'incassato.

7. TRASFERIMENTO PROPRIETA' - RISCHIO E ASSICURAZIONE

7.1 Trasferimento: La fornitura dei servizi e/o la prestazione professionale resta in testa al Partner fino al completo pagamento da parte del Cliente.

7.2 Rischio: Il Partner rimarrà responsabile della prestazione eseguita fino al completo pagamento e comunque entro i limiti previsti dalla normativa civile e penale in materia di prestazioni o fornitura di servizi.

7.3 Assicurazione: Spetta al Partner assicurare il Cliente dal danno che lo stesso può subire per effetto della prestazione eseguita.

8. GARANZIE

8.1 Syntesi Consulting Firm e il Partner garantiscono, dichiarano e assicurano di disporre dei pieni poteri e dell'autorità necessari per concludere il presente Accordo e adempiere agli obblighi ivi previsti e che i firmatari sono debitamente autorizzati a vincolare la Parte per conto della quale sottoscrivono l'Accordo.

8.2 Il Partner garantisce, dichiara e assicura che durante tutto il periodo di validità dell'accordo, le prestazioni e/o la fornitura di servizi saranno:

- (i) eseguiti secondo gli standard del mercato per prestazioni simili;
- (ii) sono conformi a tutte le Normative vigenti in essere;
- (iii) è, e continuerà ad essere, in possesso di qualsiasi licenza, permesso e autorizzazione necessari per la prestazione concordata con il Cliente;
- (iv) provvederà a operare in conformità a tutti i requisiti per la protezione dei dati e a qualsiasi codice di autodisciplina applicabile in materia, in particolare rispettando qualsiasi dato personale del cliente che riceverà da Syntesi Consulting Firm e che nell'adempimento dei propri obblighi, ai sensi del presente Accordo non metterà Syntesi Consulting Firm in posizione tale da violare i propri Requisiti per la protezione dei dati;

(v) adempierà completamente ai propri obblighi previsti nei termini e condizioni del Cliente.

9. MANLEVA

9.1 Il Partner provvederà a manlevare e a tenere indenne Syntesi Consulting Firm a tutti gli effetti relativamente a costi, spese, responsabilità, danni o perdite (sia diretti che indiretti), compresi eventuali interessi, spese legali civili e penali, o altri compensi professionali e spese che indenne Syntesi Consulting Firm sia tenuto a pagare o che ha sostenuto in seguito o relativamente a eventuali violazioni da parte del Partner;

9.2 La presente clausola 9 continuerà ad avere validità a tutti gli effetti nonostante la scadenza o risoluzione (a prescindere dal motivo) del presente Accordo.

10. RESPONSABILITÀ

10.1 Niente di quanto previsto nel presente Accordo potrà limitare o escludere la responsabilità di Syntesi Consulting Firm relativamente a:

(a) morte o lesioni personali causate dalla propria negligenza;

(b) atti o dichiarazioni fraudolenti;

(c) qualsiasi altra responsabilità che non possa essere limitata o esclusa ai sensi della Normativa vigente.

10.2 Subordinatamente, Syntesi Consulting Firm non sarà in alcun modo ritenuto responsabile nei confronti del Cliente, sia relativamente a contratti, diritto del risarcimento per fatto illecito (compresa negligenza), violazione degli obblighi previsti ai sensi di legge che per altro motivo, risultanti da o relativi al presente Accordo per:

(a) perdita di utili;

(b) perdita di accordi o contratti;

(c) perdita di avviamento o danni allo stesso,

(d) perdita dell'uso o corruzione di software, dati o informazioni, e/o qualsiasi perdita indiretta o consequenziale.

10.3 Subordinatamente alle clausole sopra riportate ferma restando la propria responsabilità di versare i proventi netti al Partner, la responsabilità aggregata e totale di Syntesi Consulting Firm nei confronti del Partner, sia risultante da contratti, diritto del risarcimento per fatto illecito (inclusa negligenza), violazione degli obblighi previsti ai sensi di legge che per altro motivo, risultanti da o relativi al presente Accordo, sarà limitata all'importo della compenso corrisposto a Syntesi Consulting Firm ai sensi del presente Accordo durante i 90 giorni precedenti la data dell'evento che ha dato luogo a tale responsabilità fino a detta data inclusa.

10.4 La presente clausola continuerà ad avere validità a tutti gli effetti nonostante la scadenza o risoluzione (a prescindere dal motivo) del presente Accordo.

11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 Entrambe le Parti si riservano qualsiasi diritto relativo a qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale di cui siano titolari o che sia stato loro concesso in licenza prima della data di decorrenza o acquisito indipendentemente dal presente Accordo ("Diritti di proprietà intellettuale preesistenti"). Niente di quanto previsto nel presente Accordo potrà essere inteso in modo da comportare, o comporterà, il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti di una controparte all'altra.

11.2 Il Partner garantisce, dichiara e assicura di disporre di tutti i diritti, autorizzazioni e permessi necessari per consentire a Syntesi Consulting Firm di operare secondo i termini stabiliti dal presente accordo.

11.3 Alla risoluzione o scadenza del presente Accordo, ciascuna Parte sospenderà immediatamente l'uso di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale della controparte.

11.4 Per fugare ogni dubbio:

I beni oggetto dei servizi e le prestazioni intellettuali fornite sono di proprietà del Partner:

- (i) tutti quelli relativi alla propria attività registrati o non registrati;
- (ii) tutti i relativi slogan, concetti di design relativi ai servizi e materiali per attività di marketing;
- (iii) qualsiasi altra proprietà intellettuale registrata, sia sotto forma di brevetti, disegni industriali o di altro tipo.

12. PROTEZIONE DEI DATI

12.1 Il Partner opererà in conformità a tutti i requisiti per la protezione dei dati e a qualsiasi codice dell'industria o di autodisciplina applicabile in materia, in particolare rispettando qualsiasi dato personale relativo al Cliente che riceverà da Syntesi Consulting Firm ai sensi del presente Accordo.

12.2 Il Partner utilizzerà detti dati personali unicamente al fine di elaborare ed evadere la prestazione e non utilizzerà detti dati personali per attività di direct marketing. Tutte le attività di supporto al servizio di assistenza ai clienti verranno fornite da Syntesi Consulting Firm e il Partner non avrà alcun contatto diretto con i Clienti senza che abbia ricevuto l'autorizzazione di Syntesi Consulting Firm.

12.3 Syntesi Consulting Firm compirà ragionevoli sforzi per assicurare l'accuratezza dei dati dei Clienti ma non fornisce alcuna garanzia in merito alla loro correttezza e completezza e Syntesi Consulting Firm non risponde di eventuali errori relativi all'accuratezza dei dati dei Clienti o di eventuali perdite, danni o spese causate da tali errori o risultanti dagli stessi.

13. INFORMAZIONI RISERVATE

13.1 Entrambe le Parti manterranno completamente riservati il know-how tecnico o commerciale, i dati (compresi dati personali), le specifiche, i processi o le iniziative di carattere riservato e resi noti a una Parte (la "Parte ricevente") dalla controparte (la "Parte divulgante") e qualsiasi altra informazione confidenziale relativa al business, all'attività e ai servizi della controparte che l'altra Parte potrebbe acquisire. Per fugare ogni dubbio, i dati dei Clienti saranno le informazioni riservate di Syntesi Consulting Firm.

13.2 La Parte ricevente può divulgare dette informazioni:

(a) ai propri dipendenti, dirigenti, rappresentanti, consulenti, agenti o subappaltatori che devono esserne a conoscenza per adempiere agli obblighi della Parte ricevente previsti dal presente Accordo, e che potrebbero essere richieste dalla normativa vigente, da eventuali ordinanze del tribunale o da qualsiasi autorità governativa o di regolazione.

13.3 La Parte ricevente assicurerà che i propri dipendenti, dirigenti, rappresentanti, consulenti, agenti o subappaltatori a cui divulgherà dette informazioni operino in conformità della legge.

13.4 La Parte ricevente non potrà utilizzare dette informazioni per scopi estranei all'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo.

13.5 La presente clausola continuerà ad avere validità a tutti gli effetti nonostante la scadenza o risoluzione (a prescindere dal motivo) del presente Accordo.

14. ANTICORRUZIONE

14.1 Il Partner:

(a) opererà in conformità a qualsiasi normativa vigente, statuto, regolamento e codice contro la corruzione e la concussione;

(b) non potrà essere coinvolto in alcuna attività, pratica o condotta che costituirebbe un reato ai sensi della legge in materia;

(c) opererà in conformità alle politiche etiche e anticorruzione adottate o implementate di volta in volta da Syntesi Consulting Firm;

(d) adotterà e metterà in atto, per tutta la durata del periodo di validità dell'accordo, le proprie politiche e procedure, onde assicurare la conformità ai requisiti rilevanti e alle politiche rilevanti e provvederà a farle applicare laddove appropriato;

(e) comunicherà tempestivamente a Syntesi Consulting Firm qualsiasi richiesta o pretesa in merito a eventuali vantaggi economici indebiti o altri vantaggi di qual-

siasi tipo ricevute dal Partner relativamente all'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo;

14.2 Il Partner assicurerà che qualsiasi individuo a lui associato che presti servizi oppure offra prodotti in virtù del presente Accordo, svolge tali attività in virtù di un contratto (verbale o scritto) che impone e assicura, relativamente a detto individuo, condizioni equivalenti a quelle imposte al Partner ai sensi del presente accordo.

14.3 Ferma restando la rilevanza di qualsiasi altra clausola, la violazione della presente clausola da parte del Partner verrà considerata una violazione grave.

15. PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1 Il presente Accordo avrà validità a partire dalla data di decorrenza per tutto il periodo di validità iniziale dell'accordo a meno che non venga rescisso anticipatamente in conformità alle clausole previste nel presente accordo.

15.2 Subordinatamente alle clausole impeditive previste, il presente Accordo verrà rinnovato automaticamente al termine del periodo di validità iniziale dell'accordo per ulteriori periodi di 1 anno (ognuno una "Proroga"), a meno che non venga rescisso anticipatamente in conformità alla clausola ivi previste.

15.3 Entrambe le Parti possono recedere dal presente Accordo dandone preavviso scritto alla controparte non prima dei 90 giorni precedenti la scadenza del periodo di validità iniziale dell'Accordo o della relativa proroga (se del caso), preavviso che avrà validità al termine del periodo di validità iniziale dell'Accordo o della relativa proroga (se del caso).

15.4 In deroga a quanto contrariamente previsto nel presente Accordo o in altro documento, il periodo di validità del presente Accordo non sarà superiore a 5 anni. Il presente Accordo scadrà automaticamente senza preavviso al quinto anniversario della data di decorrenza.

15.5 Fermo restando qualsiasi diritto o rimedio riconosciuto, entrambe le Parti possono recedere dal presente Accordo immediatamente dandone preavviso scritto alla controparte qualora questa:

- (a) commetta una violazione grave di qualsiasi termine e condizione del presente Accordo a prescindere dal fatto che detta violazione sia espressamente specificata o meno nel presente Accordo come violazione grave, e nel caso sia possibile porre rimedio a tale violazione, la Parte manchi di porvi rimedio entro 30 giorni dal ricevimento della notifica scritta di avvenuta violazione;
- (b) violi ripetutamente qualsiasi termine e condizione del presente Accordo in modo tale da giustificare ragionevolmente l'opinione che la sua condotta non corrisponde alla sua intenzione o capacità di rispettare i termini e condizioni del presente Accordo;
- (c) sia soggetta a un evento di insolvenza; oppure l'altra Parte sospende o cessa, oppure minaccia di sospendere o cessare, tutta o una parte sostanziale della propria attività.

15.6 Fermo restando qualsiasi diritto o rimedio riconosciuto, entrambe le Parti possono recedere dal presente Accordo immediatamente dandone preavviso scritto alla controparte qualora questa:

- (a) non provveda al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Accordo alla data di scadenza del pagamento e rimanga inadempiente almeno 10 giorni dopo aver ricevuto la notifica scritta di richiesta di detto pagamento;
- (b) offra garanzie, dichiarazioni o impegni nel presente Accordo che risultino successivamente non veritieri o fuorvianti;
- (c) non provveda a mantenere i livelli di prestazioni e/o servizi per un periodo di due mesi consecutivi successivamente al ricevimento da parte di Syntesi Consulting Firm della notifica di violazione di detti livelli di servizio da parte del Cliente.

15.7 In caso di risoluzione o scadenza del presente Accordo:

- (a) tutti gli importi dovuti a favore di una controparte sono esigibili e da corrispondersi immediatamente;

(b) le Parti continueranno ad adempiere ai propri obblighi relativamente a qualsiasi ordine che sia stato conferito dal Cliente prima della risoluzione o della scadenza del presente Accordo;

(c) i diritti, i rimedi, gli obblighi e le responsabilità delle Parti maturati al momento della risoluzione non saranno pregiudicati;

(d) qualsiasi disposizione del presente Accordo destinata, espressamente o implicitamente, ad avere, o continuare ad avere, effetto al momento della risoluzione o scadenza, o successivamente a detta risoluzione e scadenza, del presente Accordo rimarrà valida a tutti gli effetti.

16. CONTROVERSIE

In caso di controversie risultanti dal presente Accordo (una "controversia"), le Parti dovranno seguire la procedura di seguito riportata:

(a) una Parte notificherà per iscritto l'altra Parte in merito alla controversia, indicandone la natura e tutti i dettagli ("notifica della controversia") e fornendo tutta la relativa documentazione di supporto. Ad avvenuta notifica della controversia, il rappresentante di Syntesi Consulting Firm e il rappresentante del Partner cercheranno di comporre la controversia in buona fede;

(b) qualora il rappresentante di Syntesi Consulting Firm e il rappresentante del Partner non riescano, per qualsivoglia motivo, a comporre la controversia entro 14 giorni dall'avvenuta notifica della controversia, la controversia verrà deferita all'Organismo di Mediazione che tenterà di comporre la controversia in buona fede;

(c) qualora le parti convocate non riescano, per qualsivoglia motivo, a comporre la controversia entro 21 giorni dal relativo deferimento, le Parti daranno corso a un tentativo di conciliazione secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e, in caso di esito negativo della mediazione, convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c. e secondo il Regolamento Arbitrale di Primavera Forense, reperibile sul sito dell'Organismo, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

All'uopo le parti, dichiarano di conoscere gli effetti della presente clausola e, sin d'ora di comune accordo, designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura di mediazione e/o la procedura di arbitrato "Primavera Forense", Organismo iscritto al n. 322 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia. Sia la procedura di mediazione civile che il giudizio arbitrale si svolgeranno presso la sede operativa di Primavera Forense sita nella circoscrizione territoriale del Tribunale di competenza.

17. NOTIFICHE

17.1 Qualsiasi notifica prevista dal presente Accordo verrà considerata debitamente eseguita qualora sia stata recapitata a mano, tramite e-mail oppure mediante raccomandata con affrancatura prepagata inviata per posta all'indirizzo indicato nelle premesse.

Qualsiasi notifica recapitata a mano sarà considerata avvenuta al momento della consegna, qualsiasi notifica recapitata tramite e-mail sarà considerata avvenuta al momento della trasmissione laddove tale trasmissione avvenga durante un giorno lavorativo (oppure alle ore 9.00 del giorno lavorativo successivo alla trasmissione), e qualsiasi notifica recapitata mediante raccomandata con affrancatura prepagata verrà considerata avvenuta 48 ore dal momento in cui è stata inviata per posta. A comprova dell'avvenuta notifica sarà sufficiente dimostrare che la notifica rechi l'indirizzo corretto e sia stata consegnata o inviata per posta a seconda dei casi.

17.2 Le disposizioni della presente clausola non saranno applicabili alle notifiche relative a qualsiasi procedura in merito ad azioni o procedimenti legali.

18. FORZA MAGGIORE

18.1 Qualora un evento che esuli dal proprio ragionevole controllo (compresi eventi imprevedibili, eventi bellici, embarghi, insurrezioni, scioperi, serrate, vertenze salariali, incendi, guasti, intemperie, sospensioni dei trasporti, interventi governativi) (cause di forza maggiore") dovesse impedire o ritardare (direttamente o indirettamente) l'adempimento di qualsiasi obbligo di una o dell'altra Parte ai sensi del presente Accordo (la "Parte inadempiente"), detta Parte inadempiente sarà esonerata dai propri obblighi previsti nel presente Accordo nella misura in cui l'adempimento di detti obblighi sia ritardato o impedito per cause di forza maggiore (a condizione che la Parte inadempiente abbia notificato per iscritto l'altra Parte in merito a tale impossibilità).

18.2 Qualora la causa di forza maggiore continui per un periodo pari o superiore a 3 mesi, la Parte danneggiata e inadempiente avrà diritto, a propria discrezione, (mediante notifica scritta alla Parte inadempiente) a recedere dal presente Accordo senza alcuna responsabilità oppure prorogare il periodo entro cui la Parte inadempiente dovrà adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo di un periodo di tempo equivalente a quello durante il quale impossibilitata ad assolvere ai propri obblighi per causa di forza maggiore.

19. NESSUNA PARTNERSHIP

Niente di quanto previsto nel presente Accordo potrà essere inteso in modo da comportare la costituzione di eventuali partnership o joint venture tra le Parti, né considerato tale, oppure da autorizzare le Parti ad assumere impegni a favore o per conto dell'altra Parte, se non espressamente specificato nel presente Accordo.

20. CESSIONE

20.1 Syntesi Consulting Firm potrà, a propria discrezione, dare in subappalto o delegare in qualsiasi modo qualsivoglia suo obbligo previsto dal presente Accordo a qualsiasi soggetto terzo o agente. Subordinatamente ai Termini e condizioni del presente Accordo, Syntesi Consulting Firm risponderà di qualsiasi azione di qualsiasi subappaltatore o agente nei confronti del Partner .

20.2 Subordinatamente alla clausola sopra esposta, né il presente Accordo, né qualsiasi diritto, interesse o obbligo delle Parti previsti dal presente Accordo potranno essere ceduti dalle Parti senza previa autorizzazione scritta della controparte.

Qualsiasi cessione non autorizzata effettuata dalle Parti sarà considerata nulla e priva di effetti.

21. MODIFICA

Nessuna modifica apportata al presente Accordo sarà valida se non effettuata per iscritto e firmata dalle Parti (o dai relativi rappresentanti autorizzati).

22. RINUNCIA

22.1 Qualora una delle Parti non provveda a far valere, o faccia valere in ritardo, qualsiasi diritto o rimedio previsto ai sensi del presente Accordo o ai sensi di legge, tale comportamento non verrà interpretato come rinuncia a detto o qualsiasi altro diritto o rimedio e non pregiudicherà o limiterà in alcun modo la possibilità di far valere detto o qualsiasi altro diritto o rimedio nel futuro.

22.2 Qualora tale diritto o rimedio non venga fatto valere o venga fatto valere solo in parte, tale comportamento non pregiudicherà o limiterà in alcun modo la possibilità di far valere detto o qualsiasi altro diritto o rimedio nel futuro.

23. DIRITTI DI SOGGETTI TERZI

23.1 Salvo quanto espressamente disposto nel presente Accordo, un individuo che non risulti essere una Parte del presente Accordo non avrà alcun a far valere eventuali termini e condizioni del presente Accordo.

23.2 I diritti riconosciuti alle Parti di risolvere, rescindere o concordare eventuali modifiche, rinunce o composizioni ai sensi del presente Accordo non sono soggetti al consenso di qualsiasi altra persona.

24. SEPARABILITÀ

- 24.1** Qualora in qualsiasi momento, una disposizione del presente Accordo risulti, diventi, o venga considerata da un tribunale competente, nulla, annullabile, illecita o inapplicabile, le rimanenti disposizioni continueranno a essere valide a tutti gli effetti e qualsiasi disposizione nulla, annullabile, illecita o inapplicabile verrà separata dal presente Accordo e sostituita da una disposizione lecita e applicabile che, per quanto possibile, abbia gli stessi effetti e vantaggi che si intendevano ottenere con la disposizione nulla, annullabile, illecita o inapplicabile.
- 24.2** Qualsiasi modifica apportata a una disposizione o parte della disposizione, o la relativa rimozione, ai sensi della presente clausola non pregiudicherà la validità o l'applicabilità delle rimanenti clausole del presente Accordo. In nessun caso, la presente clausola provvederà a modificare significativamente i vantaggi e gli obblighi previsti dal presente Accordo relativamente all'una o all'altra Parte.

25. INTERO ACCORDO

- 25.1** Il presente Accordo costituisce l'intero accordo esistente tra le Parti in ordine al relativo oggetto e sostituisce ed estingue qualsiasi accordo, bozza di accordo, intesa, garanzia collaterale, contratto collaterale, affermazione, promessa, dichiarazione e impegno di qualsiasi tipo conclusi, effettuati o assunti da o per conto delle Parti sia in forma scritta che orale, relativamente a tale oggetto.
- 25.2** Entrambe le Parti riconoscono che in sede di stipula del presente Accordo non hanno fatto affidamento su alcuna affermazione, garanzia collaterale o di altro tipo, promessa, dichiarazione o impegno, sia in forma scritta che orale, conclusi, effettuati o assunti dalla o per conto della controparte in merito all'oggetto del presente Accordo in qualsiasi momento prima della relativa sottoscrizione (congiuntamente "dichiarazioni precontrattuali"), diversi da quelli previsti nel presente Accordo.
- 25.3** Entrambe le Parti rinunciano ai sensi del presente Accordo a qualsiasi diritto e rimedio eventualmente riconosciuto loro in merito a dette dichiarazioni precontrattuali.
- 25.4** Niente di quanto previsto nella clausole precedenti escluderà o limiterà la responsabilità delle Parti risultante da dichiarazioni od occultamento fraudolenti precontrattuali.

Le parti, per accettazione

Il Partner

Syntesi Consulting Firm

Data _____



ACCORDO DI LINKED

I SOTTOSCRITTI:

SyntesiConsultingFirmS.r.L., con sede legale in Macerata e sede operativa in Potenza Corso Umberto 1° 47, rappresentata dal Fusco Giacomo Carlo, e mail: info@professionistidimpresa.com di seguito denominata da una parte Syntesi

E

il Sig./Dott....., nato il a e
residente a..... Via..... n°

e-mail:.....

di seguito denominato Linked dall'altra;

Premesso che

- Syntesi Consulting Firm ha realizzato il Network www.professionistidimpresa.com attraverso il quale esplica l'attività di connettere, su scala nazionale, Società di servizi e Professionisti che si interfacciano con le Imprese;
- Syntesi Consulting Firm fornisce un forum unicamente per mettere in contatto la Società di servizi (Partner) con l'Imprenditore online;
- La parte assume la figura di Linked di Syntesi Consulting Firm, come persona fisica e/o giuridica, che promuove e collabora con quest'ultimo mettendo in relazione le proprie conoscenze e o potenziali con il Network, operando in autonomia, senza vincolo di subordinazione, parasubordinazione o dipendenza tra le parti; è inoltre libero di organizzare la propria attività con assunzione in proprio di ogni rischio e spese.

TANTO PREMESSO

ciascuna definita "Parte" e congiuntamente "Parti", sottoscrivono per accettazione il presente accordo e dichiarano che lo stesso ha lo scopo di:

1) STABILIRE I TERMINI E LE CONDIZIONI.

- Il Linked, quale detentore delle necessità degli Imprenditori, si pone quale interlocutore con il Network per offrire a quest'ultimi una gamma di servizi dei Partner, che operano su scala nazionale e che esulano dalle proprie competenze, al fine di migliorare e meglio sviluppare la propria attività;
- Il Linked promuove i servizi dei Partner al fine di fidelizzare il proprio cliente e migliorare il proprio fatturato.

2) COMPENSO PREZZI E PAGAMENTI

- Per la prestazione eseguita ad un Cliente del Linked, Syntesi Consulting Firm gli riconosce il compenso del 9,84% sull'incassato dal Partner che esegue la prestazione;
- Se il Linked indica al Network un altro collaboratore gli sarà riconosciuto il 5% sull'incassato dal Partner che esegue la prestazione, e al segnalato (Linked 2), il 9,84% del compenso sull'incassato dal Partner che esegue la prestazione;
- I pagamenti saranno regolati mensilmente con bonifici bancari entro il 20 del mese successivo.

3) PROPRIETA' E DIRITTO

- I segni distintivi sono di proprietà di SyntesiConsultingFirm;
- SyntesiConsultingFirm autorizza espressamente il Linked a riprodurre il marchio e ogni segno distintivo del Network utile ed indispensabile per portare a conoscenza dei propri clienti la partecipazione alla rete interprofessionale idonea alla risoluzione dei problemi dei Clienti a 360°;
- Il diritto di utilizzo dei segni distintivi è concesso al Linked a titolo gratuito, ed è strettamente limitato agli usi che rientrano nella realizzazione dell'oggetto del presente Accordo.

- Il Linked che ha segnalato al Network il proprio Cliente per interventi che fuoriescono dalla propria competenza, rimane esclusivo titolare del rapporto con il Cliente. Ogni altro intervento sullo stesso Cliente deve essere autorizzato dal Linked che lo ha segnalato per due ordini di motivi: spetta sempre al Linked segnalatore il compenso nella misura prevista dal presente accordo, anche per tutte le altre prestazioni che saranno eseguite sul Cliente del Linked, che si rivolge al Network.

4) RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

- Ambedue le Parti si impegnano ad eseguire il presente Accordo nel rispetto delle leggi e usi regionali e nazionali;
- Le Parti convengono che le disposizioni del presente Accordo e gli eventuali scambi di informazioni avvenuti in fase di negoziazione e di esecuzione sono strettamente confidenziali. Nessuna di queste informazioni può essere comunicata a terzi senza previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

5) SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

- Qualora, a seguito di forza maggiore o di qualsiasi altra ragione, la prestazione non può essere eseguita e/o completata, la parte è tenuto ad informare l'altra parte al fine di tutelare il Cliente finale;
- Ambedue le Parti possono recedere dando avviso al Network 60 gg. prima a mezzo strumento comunicativo idoneo allo scopo.

6) DURATA E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

- Il presente Accordo non prevede esclusiva territoriale, ha durata annuale ed è automaticamente rinnovato in assenza di avviso che dovrà essere comunicato 60 gg. prima della scadenza; entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

7) MANLEVA

- Syntesi Consulting Firm provvede a manlevare e a tenere indenne il Linked a tutti gli effetti relativamente a costi, spese, responsabilità, danni o perdite (sia diretti che indiretti), compresi eventuali interessi, spese legali civili e penali, o altri compensi professionali e spese che Syntesi Consulting Firm e/o qualsiasi Partner o subappaltatore siano tenute a pagare o che hanno sostenuto in seguito o relativamente a eventuali violazioni prodotti dall'esecutore della prestazione;
- La presente clausola continuerà ad avere validità a tutti gli effetti nonostante la scadenza o risoluzione (a prescindere dal motivo) del presente Accordo.

8) DISPOSIZIONI FINALI

- Nessuna Parte del presente accordo potrà cedere il presente Accordo senza il consenso scritto dell'altra parte, pena la risoluzione immediata del contratto;
- In caso di difficoltà sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente contratto, le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, a risolvere la controversia in via amichevole. Qualora ciò non sia possibile, per redimere la controversia le parti dovranno avvalersi dell'istituto della mediazione civile e commerciale, attraverso l'utilizzo della clausola multistep sotto riportata;

9) CLAUSOLA DI MEDIAZIONE CIVILE E ARBITRATO

- Le parti concordano che, in caso di controversia nascente dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto/mandato, le stesse daranno corso a un tentativo di conciliazione secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e, in caso di esito negativo della mediazione, convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c. e secondo il Regolamento Arbitrale di Primavera Forense, reperibile sul sito dell'Organismo, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.
- All'uopo le parti, dichiarano di conoscere gli effetti della presente clausola e, sin d'ora di comune accordo, designano quale soggetto incaricato di espletare la pro-

cedura di mediazione e/o la procedura di arbitrato “Primavera Forense”, Organismo iscritto al n. 322 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia. Sia la procedura di mediazione civile che il giudizio arbitrale si svolgeranno presso la sede operativa di Primavera Forense sita nella circoscrizione territoriale del tribunale di competenza.

Luogo e data

Letto e sottoscritto

SyntesiConsultingFirm

Linked

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli 2 (Prezzi e pagamenti), 3 (Proprietà e diritto di utilizzo dei segni distintivi), 6 (Durata e risoluzione dell'Accordo), 9 (Clausola di mediazione civile e arbitrato).

Per accettazione

Le parti contraenti

Syntesi Consulting Firm

Linked